

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.

Articolo 1 oggetto e finalità

Articolo 2 modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

Articolo 3 modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

Articolo 4 modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

Articolo 5 norme transitorie

Articolo 6 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6).

Art. 2 modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 150/2017, le parole "le risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione sono così suddivise" sono sostituite dalle parole "un importo equivalente alle risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione è così suddiviso".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 150/2017, è aggiunto il seguente:
 - 1 bis. Al fine di consentire agli EEGG una ottimale gestione della continuità dei casi in carico e prevenire la formazione di liste d'attesa, qualora vi sia disponibilità di risorse sugli appositi capitoli di spesa, a ogni singolo Ente Gestore può essere contestualmente assegnato un importo aggiuntivo secondo le modalità definite all'articolo 4.

Art. 3 modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 150/2017, sono inseriti i seguenti:
 - 3 bis. L'importo aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 1 bis, è così ripartito:
 - a) qualora con il riparto di cui all'articolo 3, comma 1, venga assegnato un importo inferiore al 90 per cento di quanto concesso complessivamente a valere sul corrente esercizio finanziario, all'Ente Gestore viene assegnato un importo aggiuntivo pari al 70 per cento dello scostamento rilevato; tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui non vi sia una sufficiente disponibilità di risorse;
 - b) qualora con il riparto di cui all'articolo 3, comma 1, venga assegnato un importo almeno pari al 90 per cento di quanto concesso complessivamente a valere sul corrente esercizio finanziario, all'Ente Gestore non viene assegnato alcun importo aggiuntivo.

3 ter. L'importo aggiuntivo non è vincolato a quote riservate e può essere liberamente utilizzato dagli EEGG per ogni tipologia di intervento FAP previsto nel decreto del Presidente della Regione 7/2015.

Art. 4 modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 150/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 150/2017 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione può richiedere ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica aventi finalità di monitoraggio."

Art. 5 norme transitorie

1. In via di prima applicazione, per il solo anno 2020, l'eventuale importo aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 1 bis, viene assegnato con provvedimento successivo al riparto parametrico di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

VISTO: IL PRESIDENTE